Pubblicato il 10/02/2025

N. 00528/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01934/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1934 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Scuderi e Giuseppe Sciuto, con domicilio fisico eletto presso lo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida 37;

contro

Comune di Santa Marina di Salina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'accertamento dichiarativo

del diritto della ricorrente derivante dal giudicato amministrativo della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Seconda Sezione di Catania del 19 dicembre 1988 numero 370, depositata in data 19 maggio 1989 e registrata il 4 luglio 1989 al numero 6971, assunta agli atti del Comune di Santa Marina di Salina del 16 dicembre 1990 numero 609, avente ad oggetto "*…l'annullamento del provvedimento del 15 dicembre 1983 numero 14, col quale il Sindaco del Comune di Santa Marina di Salina ha dichiarato la decadenza della concessione edilizia del 6/1/1978…*".

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 7 dicembre 2022 e depositato in data 20 dicembre 2022 la deducente ha proposto azione di accertamento dichiarativo dell'esistenza di un regolare titolo edilizio di cui è dotato l'immobile di proprietà in Santa Marina di Salina costituito mediante la nota sindacale del 15 maggio 1979, n. 155 (in conformità al vincolo di giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia del 19 dicembre 1988 n. 370, non appellata e divenuta definitiva).
2. Il Comune di Santa Marina di Salina non si è costituito in giudizio.

3. Con memoria depositata in data 29 novembre 2024 la parte ricorrente ha rappresentato che il Comune intimato, successivamente alla proposizione del ricorso, col provvedimento 25 luglio 2023, n. 6750, ha riconosciuto la legittimità dell'immobile *de quo*, in coerenza a quanto disposto con la succitata sentenza; pertanto, la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza d'interesse del proposto ricorso, con compensazione delle spese di giudizio.

4. All'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 19 maggio 1989, n. 370 ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento (ordinanza n. 14 del 19 dicembre 1983) dichiarativo della decadenza della concessione edilizia n. 340 del 6 gennaio 1978 posto che "*la nuova costruzione risulta assentita dalla concessione informale rilasciata con la nota n. 155 del 15/5/1979*".

Ciò premesso, la parte ricorrente ha versato in atti la nota prot. n. 6750 del 25 luglio 2023 del Comune intimato che, dopo aver richiamato - e "confermato" – quanto statuito dalla citata sentenza, ha precisato, quanto alla richiesta formulata dalla ricorrente con nota 5 luglio 2023, n. 5953, che la "*legittimità dell'immobile* […] *è riferita a quanto presente agli atti di questo ufficio ed ai suoi provvedimenti abilitativi*".

Il Collegio ritiene che per effetto della detta nota si sia verificata una modificazione della situazione di fatto e di diritto tale da comportare per il ricorrente l'inutilità di una eventuale sentenza di definizione nel merito del ricorso, non essendo più configurabile in capo alla deducente un interesse, anche solo strumentale o morale, alla decisione, come peraltro palesato dalla stessa memoria depositata in data 29 novembre 2024.

6. Nessuna statuizione deve essere adottata in punto di spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore

Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Giuseppe Antonio Dato

IL PRESIDENTE
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO